



TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZ. IV° CIVILE

TRIBUNALE DI BRESCIA
DEPT. LEG. I
11/3/2022
D. G. M. S. C.

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

SILVIO ANSELMINO - C.F. NSLSLV64D11L219U - nato a Torino (TO) l'11/04/1964 e residente a Brescia (BS), Via Corfù n°106, rappresentato e difeso dall'Avv. Virginio Vilardi - CF. VLRVGN57T03H224M - del Foro di Brescia - congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Camilla Serramondi - CF. SRRCLL78T63B157Z - del Foro di Brescia - i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 030 3758052 ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., o agli indirizzi pec virginio.vilardi@brescia.pecavvocati.it e pec camilla.serramondi@brescia.pecavvocati.it - ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi in Brescia, via Aurelio Saffi n.1, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in allegato al presente atto anche ai sensi dell' art 18 co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo soggetto sovraindebitato non fallibile;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: lavorativi e personali;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del **Dott. STEFANO MIDOLO**, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell'Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, il **ricorso per la liquidazione del patrimonio**, allegato;
- la composizione dei debiti, alla data dello 09/03/2022, è indicata nel ricorso e nella relazione particolareggiata, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;





- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub* 11 della relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;
- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da 2 persone, come da certificato dello stato di famiglia che si allega *doc.20* ammontano a complessivi euro 1.080,00=;

tutto ciò premesso

il Sig. **SILVIO ANSELMINO**, chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di BRESCIA, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni 4), disponendo la comunicazione del ricorso allegato e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Brescia, lì 9 Marzo 2022

SILVIO ANSELMINO

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. SILVIO ANSELMINO che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C.I. n. AU2570773 rilasciata dal COMUNE DI BRA (CN) il 27/11/2013 con scadenza il 11/04/2024.



Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

Si allega ricorso ex art. 14ter e ss. legge 3/2012 e relativa documentazione.

